

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 2013, n. 75866
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennità di disoccupazione non agricola;

Visto l'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, che disciplina l'indennità speciale di disoccupazione edile;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1, l'art. 8, commi 2 e 4-bis, e l'art. 25, comma 9;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono interventi a carattere sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati, che versano in condizioni particolari;

Visto l'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che proroga, per l'anno 2011, i suddetti incentivi;

Visto l'art. 33, comma 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che proroga, per l'anno 2012, i suddetti incentivi;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2010;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2011;

Vista la nota INPS n. 2870 del 9 giugno 2011, relativa al monitoraggio sull'attuazione, nell'anno 2010, degli interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le note INPS n. 156965 del 30 agosto 2012, n. 0171671 del 24 dicembre 2012 e n. 2085 del 14 febbraio 2013 relativa al monitoraggio sull'attuazione nell'anno 2011, degli interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad Euro 6.132.079,00.

Art. 2

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad Euro 20.000.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2010.

Art. 3

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo I del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2012.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa prevista dall'INPS nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad Euro 769.453,38.

Art. 4

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo II del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2012.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad Euro 37.506,17.

Art. 5

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2012.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad Euro 794.629.